

INDICAZIONI OPERATIVE

Secondo trattamento delle banconote individuate come sospette di falsità da apparecchiature automatiche utilizzate dalla clientela

1. Ambito di applicazione.

Le presenti indicazioni operative disciplinano le modalità di attuazione del secondo trattamento delle banconote in euro individuate come sospette di falsità da apparecchiature utilizzabili autonomamente dalla clientela, nei casi in cui il gestore del contante si avvalga dell'autorizzazione prevista dal Capitolo II, par. 1.3, lett b), del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019 come modificato dal Provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 2026.

2. Modalità di effettuazione del secondo trattamento.

Il secondo trattamento può essere effettuato, secondo le scelte organizzative del gestore del contante:

- presso lo sportello bancario;
- presso sale conta interne o presso le società di trasporto valori,

purché le strutture utilizzate siano dotate di apparecchiature conformi alla normativa europea vigente.

Le attività operative devono essere organizzate in modo da garantire il rispetto dei termini previsti dal successivo paragrafo 3.

3. Gestione delle banconote confermate come sospette di falsità.

Qualora, a seguito del secondo trattamento, le banconote risultino ancora classificate come sospette di falsità:

- esse sono preparate per l'invio al **Centro Nazionale di Analisi della Banca d'Italia** secondo le modalità operative in uso, e in ogni caso entro 20 giorni lavorativi dalla data della prima individuazione;
- la spedizione è accompagnata dal **verbale SIMEC**, compilato secondo le prassi operative vigenti e completo delle informazioni relative al titolare del conto.

4. Gestione delle banconote risultate autentiche.

Le banconote risultate autentiche a seguito del secondo trattamento non devono essere utilizzate per il ricircolo in alcun caso e devono senza ritardo essere versate in Banca d'Italia secondo il seguente flusso operativo.

4.1 Secondo trattamento effettuato presso lo sportello bancario.

- Le banconote sono consegnate separatamente alla sala conta della banca o della società di trasporto valori.
- Nel corso delle lavorazioni successive:

- le banconote sono tenute distinte da quelle destinate al ricircolo;
- possono essere unite esclusivamente alle altre banconote logore di pertinenza della banca.
- Le banconote sono avviate alle ordinarie procedure di versamento alla Banca d'Italia.

Qualora, durante le successive fasi di contazione e autenticazione, le banconote risultino nuovamente sospette di falsità, si procede all'invio al Centro Nazionale di Analisi secondo le modalità descritte al paragrafo 3 entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data di individuazione presso la sala conta.

Nel campo “note” del verbale SIMEC è indicata la banca di riferimento del biglietto.

4.2 Secondo trattamento effettuato presso le sale conta interne o presso le società di trasporto valori.

Al termine delle fasi di contazione e autenticazione:

- le banconote sono unite alle altre banconote logore di pertinenza della banca;
- sono avviate alle ordinarie procedure di versamento alla Banca d'Italia.